

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 45 (1998)
Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Manuale dell'UFPC

Lavoro pionieristico nell'istruzione degli addetti all'informazione

UFPC. In occasione del rapporto federale 3/96, i capi degli uffici cantonali responsabili della protezione civile si sono espressi a favore di un potenziamento dell'attività informativa sia in seno alle organizzazioni di protezione civile (OPC) che verso l'esterno. Questo nell'ambito della discussione relativa alla messa in atto della riforma della protezione civile in corso. Accolta favorevolmente anche la proposta di nominare uno o due addetti all'informazione in ogni OPC. Secondo l'opinione pressoché unanime dei partecipanti, l'istruzione degli addetti all'informazione spetterebbe ai cantoni. D'altronde questo metodo viene già applicato con successo in vari cantoni.

Con la circolare del 3 febbraio 1997, l'Ufficio federale della protezione civile (UFPC) ha reso note le basi legali sulle quali può poggiare tale istruzione nonché le proprie intenzioni nel sostegno del lavoro dei cantoni in questo senso. Gli strumenti neces-

sari per l'istruzione degli addetti all'informazione sono:

- Il «Manuale delle relazioni pubbliche» e
- I documenti d'istruzione dei cantoni.

Manuale delle relazioni pubbliche

Questo strumento è stato realizzato nel corso del 1996 e inviato agli uffici cantonali all'attenzione dei capi OPC nonché dei loro addetti all'informazione. Il Manuale, che ha trovato un ottimo riscontro, viene inoltre consegnato a tutti i diplomati del corso per capi OPC a Schwarzenburg dopo essere stato utilizzato nell'ambito dell'insegnamento, segnatamente nella lezione dedicata alle relazioni pubbliche.

Seminario introduttivo per istruttori

L'UFPC ha istituito un gruppo di lavoro con i rappresentanti di tutti i cantoni, assegnandogli il compito di verificare e completare i documenti d'istruzione redatti dagli incaricati dell'UFPC. I lavori sono avanzati a buon ritmo, e alla fine del 1997 era già disponibile la versione definitiva in lingua

tedesca, mentre per fine marzo 1998 dovrebbero essere pronte anche le versioni francese e italiana. Allo scopo di introdurre gli istruttori cantonali in tali documentazioni, sono previsti dei corsi che si terranno nel centro federale di Schwarzenburg in aprile, maggio e giugno 1998. A tempo debito i cantoni verranno invitati ad iscrivere i loro istruttori a questi corsi.

Corso introduttivo

Il corso introduttivo ai documenti d'istruzione, della durata di tre giorni, è inteso come «istruzione supplementare». Il presupposto ideale per un futuro addetto all'informazione di un'OPC è d'aver conseguito il diploma del corso «Capo del gruppo informazioni» o possedere relative conoscenze acquisite in ambito professionale. Il corso è strutturato secondo il sistema modulare allo scopo di avvicinarlo il più possibile alle condizioni locali e al livello dei partecipanti. Il direttore del corso ha quindi la possibilità di scegliere di volta in volta la variante più idonea tra le diverse proposte. Nel corso del 1998 verrà allestita anche una documentazione per lo svolgimento di un corso d'approfondimento della durata di un giorno che verrà a completare i documenti per il corso di base. I cantoni sono stati invitati ad introdurre nel programma d'istruzione i corsi per addetti all'informazione dell'OPC a partire da metà anno e di procedere ai rispettivi reclutamenti in base al profilo richiesto, come descritto nella terza parte del «Manuale delle relazioni pubbliche». ▽

Suchen Sie ein Geschenk, mit dem Sie der oder dem Beschenkten garantiert viel Freude machen? Hier unser Vorschlag! Viel für wenig Geld bietet der neue ultrapräzise und formschöne Zivilschutz-Funkwecker!



Zivilschutz-Funkwecker Fr. 34.-

- Radio controlled = absolut zeitgenau. Richten Sie alle Uhren im Haus nach Ihrem neuen Funkwecker! Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit besorgt der Zivilschutz-Funkwecker automatisch.
- Schwarzes Kunststoffgehäuse (75 x 75 x 30 mm).
- Offizielles Zivilschutz-Signet (blau/orange) unterhalb des LCD-Displays.
- Zeitanzeige: Stunden/Minuten/Sekunden.
- 4stellige Alarmanzeige.
- 3stellige Temperaturanzeige.
- 24-Stunden-Weckautomatik.
- Alarmrepetition im 5-Minuten-Intervall.
- Läuft mit 1 Batterie (1,5 Volt AA/AM3) über 1 Jahr lang.

Und dies alles zum budgetfreundlichen Preis von nur 34 Franken (ohne Batterie). Dabei ist die Mehrwertsteuer erst noch inbegriffen.

Einsenden an Schweizerischer Zivilschutzverband, Postfach 8272, 3001 Bern, Fax 031 382 21 02.

Ja, der Zivilschutz-Funkwecker gefällt mir. Ich bestelle

..... Stück zu Fr. 34.- (+ Porto).

Name:

Vorname:

Organisation:

Adresse:

Datum:

Unterschrift:

Rapporto federale della protezione civile

Pompieri e militi della protezione civile: medesime prestazioni?

UFPC. In occasione del rapporto federale 2/97 tenutosi il 27 e 28 novembre 1997 con i capi degli uffici cantonali responsabili della protezione civile si è discusso, tra l'altro, degli sforzi volti a garantire ai pompieri le stesse condizioni sociali e giuridiche di cui godono i militi di protezione civile.

La mozione Seiler del 3 settembre 1992 chiedeva al Consiglio federale di modificare le leggi concernenti l'indennità per perdita di guadagno, la tassa d'esenzione dal servizio militare e la protezione assicurativa al fine di garantire ai pompieri le medesime prestazioni di cui godono i militi dell'esercito e della protezione civile. In essa si chiedeva che tale equiparazione si attuasse in concomitanza con la riforma dell'esercito e della protezione civile 95. A sostegno di tale richiesta venivano adottati i seguenti motivi:

- Sempre più spesso i pompieri vengono chiamati a svolgere attività complesse di interesse nazionale. L'istruzione necessaria al compimento di tali attività, oltre ad essere più impegnativa richiede un notevole dispendio di tempo.
- Conformemente ai nuovi concetti direttivi di esercito e protezione civile, lo spegnimento di incendi rimane di competenza dei pompieri anche in caso di guerra. Essi assumono così una fetta importante dei compiti al servizio della comunità finora svolti dalla protezione civile.
- Una discriminazione dei pompieri nei confronti dei membri dell'esercito e della protezione civile sarebbe mal vista. Mancando una parità di tratta-

mento, il servizio nei pompieri perderebbe vieppiù di attrattiva. Ne risulterebbero delle lacune negli effettivi, con conseguenti ripercussioni sulla qualità del lavoro svolto.

Competenza dei cantoni

Nella sua presa di posizione del 1° marzo 1993 il Consiglio federale rilevò che la regolamentazione in materia giuridica e sociale dei membri dell'esercito e della protezione civile rientra nella sfera di competenza della Confederazione, mentre dei pompieri sono responsabili i singoli cantoni. La regolamentazione della posizione sociale e dell'intervento del corpo pompieri spetta quindi a questi ultimi. I cantoni sono inoltre responsabili degli aspetti legati ai diritti sociali. Il Consiglio federale si dichiarò comunque disposto ad approfondire la questione nell'ambito della commissione peritale incaricata di esaminare l'introduzione di un obbligo generale di servire. Al contempo sottolineò come una completa parità, e quindi la regolamentazione di questo settore a livello federale, avrebbe richiesto una revisione della Costituzione. Questa tesi fu confermata nel rapporto finale presentato dalla commissione peritale, incaricata di analizzare l'eventuale sostituzione dell'obbligo di prestare servizio militare e di protezione civile con un obbligo di servizio generale. Indipendentemente dalla necessità, dalla valutazione e dalla fattibilità, la commissione analizzò e presentò delle possibili soluzioni basandosi su tre diversi modelli.

Intesa

Il 28 maggio 1997 l'Ufficio federale della protezione civile, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, la Federazione svizzera dei pompieri e un esperto esterno si sono riuniti allo scopo di esaminare le possibilità di migliorare il sistema di servizio. La discussione, imperniata sul rapporto stilato dalla commissione peritale incaricata di esaminare l'introduzione di un obbligo generale di servire (SKAD), mirava a delineare delle soluzioni per parificare il corpo pompieri ai militi di protezione civile, analizzando i tre modelli proposti nello studio. Si giunse alla conclusione

unanime che per offrire parità di trattamento a pompieri e militi di protezione civile, al momento mancavano le basi legali, e che neppure il nuovo articolo costituzionale sulla protezione civile in cantiere offriva le necessarie prerogative.

Articolo costituzionale sui pompieri

La proposta di inserire un articolo concernente i pompieri nella nuova Costituzione in fase di revisione venne giudicata politicamente irrealizzabile. Questo perché la revisione in corso si limitava a una «riscrittura» della Costituzione, ossia al miglioramento della struttura, all'aggiornamento del linguaggio, allo stralcio di passaggi ormai sorpassati nonché all'integrazione del diritto costituzionale non scritto (giurisprudenza del Tribunale federale concernente i principi delle attività statali). Rimaneva quindi solo la possibilità di inserire un tale articolo in occasione di una modificazione futura. Resta comunque da vagliare una soluzione provvisoria, che consiste nello svolgere i compiti dei pompieri nell'ambito della legislazione della protezione civile (art. 22 bis della Costituzione federale in relazione con l'art. 2 della legge sulla protezione civile).

Insoddisfazione reciproca

Poco tempo fa un ufficio cantonale responsabile della protezione civile ha sollevato il problema opposto, ossia la discriminazione dei militi di protezione civile rispetto ai pompieri. Tale ufficio chiedeva perché i quadri della protezione civile, siano essi professionisti o meno, non vengono esonerati dall'obbligo di prestare servizio nei pompieri e sono quindi obbligati a versare la relativa tassa. La Federazione svizzera dei pompieri si è mostrata sensibile al problema, che verrà esaminato dal gruppo «basi e equipaggiamento» degli organi di coordinamento «salvataggio e lotta antincendio». Le proposte di soluzione verranno trasmesse alla «Conferenza governativa per il coordinamento dei pompieri» allo scopo di trovare una soluzione unitaria. Questo sarà comunque possibile unicamente previa la modificazione delle pertinenti basi legali nei cantoni. ▣

Der Zivilschutz jetzt im Internet!

www.zivilschutz.admin.ch

La protection civile maintenant sur Internet!

www.protectioncivile.admin.ch

La protezione civile adesso su Internet!

www.protezionecivile.admin.ch